

**Allegato 4 al rep.n. 46.043 e racc. n. 15.442**

**S T A T U T O**

**Art. 1**

**Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni denominata "IMMOBILI E PARTECIPAZIONI S.P.A."

**Art. 2**

**Sede**

La Società ha sede in Valdagno (VI).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque succursali, agenzie, filiali e direzioni.

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

**Art. 3**

**Oggetto Sociale**

La società ha per oggetto l'acquisto, il possesso e la gestione, la conduzione, la vendita, la permuta e la cessione di beni immobili agricoli, industriali, commerciali, civili di ogni genere e tipologia, in qualsiasi località, in Italia ed all'estero; la loro valorizzazione, sotto qualsiasi forma ed attraverso gli strumenti tecnici, finanziari ed amministrativi ritenuti necessari od opportuni dall'Organo Amministrativo della società e ciò anche mediante l'assunzione di partecipazioni - anche totalitarie o di controllo - sotto qualsiasi forma, anche indiretta, in società commerciali, enti pubblici e privati di ogni tipo, consorzi e società consortili, patrimoni autonomi, associazioni temporanee di imprese, aventi per oggetto, anche non esclusivo, sia lo svolgimento delle attività sopra enunciate, sia di ogni altra attività industriale, commerciale, agricola e di gestione di servizi al pubblico o ad utenti privati affine, strumentale o complementare alla propria, nessuna esclusa, con facoltà di partecipare anche indirettamente, in conformità e nei limiti della disciplina vigente in materia, a società specializzate negli investimenti immobiliari, ai fini dello sviluppo territoriale e/o residenziale, nonché a fondi comuni di investimento immobiliare, pubblici e privati, fatti salvi i divieti o le limitazioni prescritte dalla legge.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà:

- provvedere al coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo delle società, enti e consorzi, patrimoni autonomi, fondi comuni, associazioni temporanee di imprese ai quali partecipa, anche indirettamente, con facoltà di costituire e di rilasciare garanzie, reali e personali, a favore di terzi, nell'interesse proprio e/o delle società,

enti, consorzi, patrimoni autonomi, associazioni temporanee di imprese partecipate;

- acquisire, gestire, dismettere, conferire e negoziare, privatamente o nei pubblici mercati regolamentati, strumenti finanziari di ogni tipo, rappresentativi del capitale e/o del debito delle società, enti, consorzi, patrimoni autonomi, associazioni temporanee di imprese, ai quali essa partecipi, anche indirettamente, o comunque emessi da una delle entità anzidette, anche non partecipate, esercenti attività rientranti nell'oggetto sociale enunciato al primo comma del presente articolo;

- compiere qualsiasi operazione, immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, che il suo Organo Amministrativo riterrà utile od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale;

il tutto entro i limiti consentiti dalla normativa in materia di disciplina del credito e dei mercati finanziari, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione legislativa, primaria e secondaria vigente.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### **Art. 5**

##### **Capitale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) rappresentato da n. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) azioni del valore di Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti di legge.

#### **Art. 6**

##### **Azioni**

Salvo diversa disposizione di leggi speciali, la società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione consentite dalla normativa pro tempore vigente. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità dalla stessa stabilite.

Possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

#### **Art. 7**

##### **Assemblee**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa deve essere convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in altra località in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data della seconda convocazione, comunicato ai soci al domicilio o recapito di cui all'art. 2 del presente statuto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli Amministratori e Sindaci non presenti.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Libro Soci. Ogni Socio che abbia diritto d'intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si applicano le norme di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea elegge il proprio presidente. L'Assemblea nomina un Segretario ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa e la regolarità delle deleghe, nonché dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni, comunque palesi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto.

#### **Art. 8**

##### **Amministrazione**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, tranne che per i primi Amministratori o per il primo Amministratore Unico, nominati nell'atto costitutivo. L'Assemblea che procede alla nomina determina anche il numero dei componenti il Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Se per qualsiasi caso viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo:

a) elegge tra i suoi membri, ove non vi provveda direttamente l'Assemblea dei Soci, un Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale;

c) viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo di posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato, anche per via telefonica, con un preavviso di almeno dodici ore;

d) può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente;

e) delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue deliberazioni sono constatate da un processo verbale redatto dal Segretario. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i

Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, con periodicità semestrale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

In tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea dei Soci nonchè la facoltà di nominare uno o più Direttori e Vice Direttori Generali, procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e gli emolumenti.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, nelle forme di legge, le seguenti competenze:

- a) le delibere di fusione e di scissione nei casi cui agli artt. 2505 e 2505 bis codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di delega dei poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. la rappresentanza e la firma sociale spettano, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore o agli Amministratori Delegati. Nella delega possono essere fissati limiti all'uso della firma sociale.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano in via disgiunta anche a quei Consiglieri che vengano delegati dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato Esecutivo, al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'operazione autorizzata nonchè di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.

I compensi spettanti ai componenti dell'Organo Amministrativo sono determinati dall'Assemblea. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai componenti dell'Organo Amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali). Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'Organo Amministrativo vi abbiano rinunciato.

#### **Art. 9**

##### **Collegio Sindacale**

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci sono nominati ogni triennio dall'Assemblea, la quale ne determina, in occasione della nomina, la retribuzione.

L'Assemblea elegge inoltre il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci così nominati sono rieleggibili. Essi hanno le attribuzioni fissate dalla legge.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 8 del presente statuto.

#### **Art.10**

##### **Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale ovvero quando richiesto dalla legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un Revisore o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del Revisore contabile o della Società di Revisione sono regolati dalla legge.

#### **Art.11**

##### **Bilancio ed Utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i Soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che in sede di approvazione del bilancio può stabilire una diversa destinazione degli utili.

#### **Art. 12**

##### **Scioglimento e Liquidazione - Recesso**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, anche non Soci, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il diritto di recesso spetta nei casi di legge, con esclusione delle ipotesi di proroga del termine e dell'introduzione, modifica o rimozione di eventuali vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### **Art. 13**

##### **Clausola Compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise mediante arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, in conformità al relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato. L'arbitrato sarà rituale; si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Salva diversa decisione delle parti, la controversia dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamento della Camera Arbitrale.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni Generali**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.TO MAURIZIO LUIGI CORNALE

F.TO GIOVANNA LAZZAROTTO

F.TO FRANCESCA CAROLLO

F.TO GIANFRANCO DI MARCO LS